



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del 27 Luglio e 2 Agosto 2010

08/2010

Delibera n° 57

**OGGETTO:** Definizione di lavoratore involontariamente disoccupato

La Commissione per il Lavoro, vista la propria precedente Delibera n. 21 del 21 e 23 luglio 2009, **ADOPTA** lo stesso Regolamento in applicazione della Legge 31 marzo 2010 n. 73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche e l'occupazione e l'occupabilità".





REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del 21 e 23 luglio 2009 7/2009

Delibera n° 22

**OGGETTO:** Modifica dell'art. 21 della "Regolamentazione per la formazione e gestione delle graduatorie e del Mercato del Lavoro in applicazione alla Legge nr. 89/1995 "Legge sul Collocamento" approvato dalla Commissione di Collocamento nella seduta del 17 aprile 2003.

La Commissione per il Lavoro, **DELIBERA** quanto segue:

L'art. 21 della "Regolamentazione per la formazione e gestione delle graduatorie e del Mercato del Lavoro in applicazione alla Legge nr. 89/1995 "Legge sul Collocamento" approvato dalla Commissione di Collocamento nella seduta del 17 aprile 2003 è così sostituito:

L'iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro può dichiarare l'eccezionale e temporanea indisponibilità all'avvio al lavoro esclusivamente in caso di:

- propria malattia o di visita medica certificate; fermi restando i requisiti previsti dalla Legge 137/2003 e Legge 92/2007; superato il mese di malattia l'Ufficio riferirà alla Commissione per il Lavoro;
- periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della Legge 137/2003".

La posizione di studente non giustifica la non disponibilità.



## REGOLAMENTO

ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge 3 agosto 2009 n. 110

"Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali"

### DEFINIZIONE

Conformemente alle norme stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed al Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea, il lavoratore disoccupato è colui che, durante il periodo di riferimento è:

1. "senza lavoro", cioè non è lavoratore subordinato o lavoratore indipendente;
2. "immediatamente disponibile a lavorare"; cioè è disponibile a lavorare come lavoratore subordinato;
3. "in cerca di lavoro", cioè ha assunto iniziative specifiche per poter lavorare come lavoratore subordinato o come lavoratore indipendente.

Pertanto, conformemente alla definizione adottata anche dall'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica, le persone in ricerca occupazione (disoccupati) sono coloro in età lavorativa, iscritte alle Liste di Avviamento al Lavoro, immediatamente disponibili al lavoro (disoccupati in senso stretto), che non frappongono vincoli al reinserimento nel mondo del lavoro.

### APPLICAZIONE

Conseguentemente a ciò, in applicazione dell'art. 1 comma 3 della Legge 3 agosto 2009 n. 110, il lavoratore involontariamente disoccupato è:

- Colui che è iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro nella classe 1/2 (lavoratori disoccupati e inoccupati) o 2 (lavoratori invalidi), ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 settembre 1989 n. 95.

#### Sono esclusi i lavoratori:

- Coloro che abbiano rifiutato, in qualunque modo, una proposta occupazionale corrispondente alla graduatoria di iscrizione, ivi comprese le dimissioni ed il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.
- Non immediatamente disponibili al lavoro, ovverosia coloro che risultano iscritti esclusivamente nella classe 3 (lavoratori in cerca di occupazione a tempo determinato) e nella classe 5 (lavoratori in cerca di occupazione a tempo parziale);



Il lavoratore iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro nella classe 3/1 (lavoratori in cerca di occupazione a tempo determinato) è colui che è alla ricerca di un'occupazione nel settore pubblico allargato. Sono categorie professionali esclusive del Settore Pubblico Allargato la B11 (Collaboratore educativo), la D05 (Addetto postale), la D06 (Operatore Ufficio postale), la H02 (Bidello cuoco), la H03 (Addetti sociali).

In caso di richiesta di indennità di disoccupazione da presentarsi entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero 30 giorni, con conseguente perdita dei giorni indennizzabili per la ritardata presentazione e/o mancata iscrizione, l'Ufficio del Lavoro compilerà, per quanto di competenza, il modulo di richiesta ed attesterà la sussistenza dei requisiti dopodiché l'Ufficio prestazioni economiche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà all'erogazione dell'indennità.

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 della Legge 29 settembre 2005 n. 131, il lavoratore che, sospeso dall'iscrizione per un periodo continuativo di 60 giorni, intenda confermare il suo stato di disoccupazione, dovrà presentarsi all'Ufficio del Lavoro per la reinscrizione.

